



COMUNE DI ITRI

PROVINCIA DI LATINA

**REGOLAMENTO PER L'AIUTO ALLE FASCE DEBOLI PER IL PAGAMENTO DI
TRIBUTI COMUNALI CON LA FORMA DEL "BARATTO AMMINISTRATIVO" AI
SENSI DELL'ART. 24 DELLA L. n. 164/2014**

Approvato con C.C. n. 15 del 22/03/2018

SOMMARIO:

REGOLAMENTO DEL “BARATTO AMMINISTRATIVO”

Art.1 Riferimenti legislativi

Art.2 Il baratto amministrativo

Art. 3 Applicazione del baratto amministrativo

Art. 4 Individuazione dell'importo complessivo e limiti individuali

Art. 5 Identificazione moduli

Art. 6 Destinatari del baratto

Art. 7 Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici

Art. 8 Registrazione dei moduli

Art. 9 Obblighi del Comune verso il richiedente

Art. 10 Obblighi del richiedente

Art. 11 Assicurazione

Art. 12 Mezzi e attrezzature

Art. 13 Responsabilità e vigilanza

Art. 14 - Entrata in vigore

Art. 1 - Riferimenti legislativi

L'art. 24 della legge n. 164 del 2014 "Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio" disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. Inoltre la norma prevede l'esenzione per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

L'art. 190 ("Baratto amministrativo") del D.Lgs. n. 50 del 18/04/16 conferma e rafforza la potestà degli Enti territoriali circa la definizione di riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato.

Art. 2 - Il baratto amministrativo

Il presente Regolamento fissa i criteri, le condizioni e le modalità per la realizzazione di interventi meglio esplicitati al suddetto art. 1. Tali interventi saranno contenuti in moduli di progetto, così come definiti e disciplinati nel successivo art. 5.

Con il concetto di "baratto amministrativo" si introduce la possibilità di applicare l'art. 1 del presente Regolamento in luogo del pagamento integrale o parziale del tributo comunale, offrendo al Comune e, quindi, alla Comunità, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti, dai collaboratori comunali e dagli appaltatori.

Tale agevolazione si cumula con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata la prima forma di intervento di politica sociale in luogo di beneficenza pubblica, alla quale è possibile accedere in assenza dell'opportunità del "baratto amministrativo".

Art. 3 - Applicazione del baratto amministrativo

Il "baratto amministrativo" viene applicato, su base volontaria, ai soli Cittadini intestatari dei seguenti tributi comunali:

- Tari - tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- Tasi - tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Gli interventi sono da realizzarsi con riferimento esclusivo all'entità del tributo relativo all'annualità in corso all'atto dell'esecuzione degli stessi e dovranno completarsi entro la medesima annualità.

I destinatari del "baratto amministrativo" non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

Art. 4 - Individuazione dell'importo complessivo

La Giunta comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe, stabilisce l'importo massimo da destinare al "baratto amministrativo" che, troverà copertura in un apposito fondo stanziato, in ciascun esercizio finanziario del bilancio di previsione, nella parte relativa alla spesa corrente a compensazione con le minori entrate dei tributi coinvolti.

In tale sede la Giunta definisce, nel dettaglio, anche le tipologie e le quantificazioni su base oraria dei lavori da svolgere.

Per l'anno 2018 l'importo da destinare al "baratto amministrativo" viene fissato in €5.000,00.=.

Art. 5 - Identificazione moduli

L'Ufficio Tecnico – LL.PP. del Comune, di concerto con l'Ufficio Servizi Sociali, predispone, assumendo relativa determina, moduli di progetto come contropartita (baratto) dell'importo di cui all'art.4 del presente Regolamento.

Ciascun modulo ha valore complessivo pari ad € 50,00 e può prevedere un massimo di 6 ore, tenuto conto della natura dell'attività da prestare.

Il limite individuale per l'utilizzo dell'istituto del baratto amministrativo non potrà superare il numero di sei moduli per anno.

L'esenzione/riduzione dal pagamento dei tributi (Tari e Tasi) saranno compensati da un numero di moduli arrotondati all'unità superiore, senza che il beneficiario possa vantare alcun credito; qualora l'ammontare dei tributi dovuti fosse superiore al numero di moduli di cui al comma precedente dovranno essere corrisposti i tributi per la differenza.

E' data possibilità al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di individuare un Tutor, fra i dipendenti del proprio Ufficio, che, nell'ambito delle proprie mansioni svolga le attività di coordinamento per la realizzazione del progetto, e di valutazione ed accertamento del proficuo raggiungimento degli obiettivi prefissati nel modulo nei tempi previsti.

Art. 6 - Destinatari del baratto

I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente Regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Itri;
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65;
- idoneità psico – fisica e attitudinale in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi, accertata mediante certificazione medica, rilasciata dalle preposte strutture sanitarie pubbliche o convenzionate;
- assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale.

L'attività svolta nell'ambito del "baratto amministrativo" di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Itri.

I destinatari del "baratto amministrativo" sono unicamente i residenti con un indicatore ISEE, relativo all'annualità precedente all'attivazione del baratto, non superiore a € 10.000,00 (euro diecimila/00).

Le domande, accompagnate da dichiarazione ISEE, dovranno essere presentate dal titolare del tributo ed indicare il numero di moduli che si intende attivare.

È riconosciuta facoltà al richiedente di indicare altro componente maggiorenne del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia al 31 dicembre dell'anno precedente, che svolgerà l'attività dedotta nei moduli predisposti dall'Ufficio Tecnico del Comune.

In ogni caso il soggetto che presterà attività non potrà avere un'età superiore ai 65 anni compiuti all'atto della presentazione della domanda.

Le domande dovranno contenere esplicito riferimento sia al modulo che al contenuto del presente Regolamento e la manifestazione di interesse presuppone la condizione di idoneità da parte del richiedente (o del suo sostituto come sopra individuato) a svolgere le attività per le quali è richiesto il baratto.

La domanda deve essere presentata, compilando l'apposito modello, entro il 30 aprile di ogni anno.

Il calendario e lo svolgimento di ciascun modulo sarà definito dall'Ufficio Tecnico del Comune, successivamente all'individuazione dell'importo massimo da destinare al baratto e che, compatibilmente con la natura delle attività da svolgere, potrà tenere anche conto delle esigenze preliminarmente esposte dal richiedente.

Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo" di cui all'art.4, la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:

	Punteggio
ISEE sino a €2.900,00.=	7
ISEE da €2.901,00.= a €5.300,00.=	5
ISEE da €5.301,00.= a €10.000,00.=	3
Stato di disoccupazione o di inoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	3
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	1
I nuclei familiari monoreddito con due minori a carico	4
I nuclei familiari monoreddito con 3 o più figli minori a carico	6
I nuclei familiari che ospitano persone titolari di invalidità civile al 100%	4

A parità di punteggio sarà preso in considerazione il criterio dell'ordine di presentazione delle domande, in base alla data ed al numero di protocollazione dell'Ente.

Il mancato rispetto per tre volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico e/o il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati nel modulo nei tempi previsti, sono causa di decadenza della

partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

Art. 7 - Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici

Gli interventi dei cittadini avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini stessi.

Gli interventi sono finalizzati a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:

- manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
- sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali e sentieri;
- pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o competenza comunale;
- pulizia dei locali di proprietà comunale;
- lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;
- manutenzione delle aree giochi per bambini, arredo urbano, ecc.

Art. 8 - Registrazione dei moduli

In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono esplicitati, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo "baratto amministrativo".

Lo svolgimento delle attività di cui al "baratto amministrativo" è compiuto sotto la supervisione del responsabile dell'Ufficio Tecnico o, ove nominato, dal Tutor.

Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa, l'espletamento del monte ore può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art. 9 - Obblighi del Comune verso il richiedente

Il Comune provvede a fornire unicamente un tesserino di riconoscimento da esibire all'occorrenza e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività previste, e garantisce la copertura assicurativa.

Tutti gli obbligatori dispositivi di protezione individuale restano a carico del richiedente il beneficio.

Sarà a cura del responsabile dell'Ufficio competente o del tutor, ove nominato, di accertare l'utilizzo e la conformità dei predetti dispositivi ai vigenti parametri normativi di sicurezza.

Il baratto amministrativo non istituisce rapporto di lavoro.

Art. 10 - Obblighi del richiedente

Il destinatario del "baratto amministrativo" opera in modo spontaneo, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'Ente.

E' tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile di Servizio o, ove nominato al Tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

Art. 11 - Assicurazione

I cittadini che aderiscono al "baratto amministrativo" saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.

Il volontario risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 12 - Mezzi e attrezzature

Il cittadino che aderisce al "baratto amministrativo", dovrà assicurarsi di effettuare le attività previste e concordate con il Comune, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa antinfortunistica vigente, utilizzando eventuali mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione adeguati.

Il Comune potrà mettere a disposizione attrezzature o materiali in proprio possesso per lo svolgimento dell'attività. Il cittadino ne risponderà e ne dovrà avere cura, considerato il deterioramento dovuto all'uso, fino alla restituzione che avverrà nei modi ed entro i termini concordati con il Tutor. In caso di danneggiamento e/o smarrimento il cittadino ne risponde direttamente.

Art. 13 - Responsabilità e vigilanza

Ai cittadini che svolgono il servizio devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

L'Ente provvederà ad adottare tutte le necessarie misure previste dalla legge ai fini della tutela della sicurezza inerente le attività oggetto del presente regolamento.

I beneficiari sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.

Qualora si riscontrassero negligenze da parte del beneficiario che aderisce al "baratto amministrativo", il Tutor provvederà all'immediato allontanamento dal servizio e alla cancellazione dall'elenco. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni, laddove previste dalle normative vigenti.

Il Tutor verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell'attività/servizio, all'uopo redigendo un report specifico sulle attività svolte.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 01/01/2018.